



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 65

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI A DIVERSE ASSOCIAZIONI.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

TRAPLETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
MICHELI DANIELE	VICESINDACO	Presente
RIBOLI MONIA	ASSESSORE	Assente

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. TURCO DR. GUGLIELMO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto dell'ente;

RICHIAMATO il vigente statuto comunale con il quale: *"Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, sportivi e ricreativi non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.....A tal fine il Comune:... omissis... c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente; omissis..."*;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, in materia di sponsorizzazioni il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."*;

VISTO l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 14/03/2013 n. 89 - secondo il quale *"....Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province; essa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"*;

DATO ATTO, infine, che, nell'erogazione di contributi, analogamente alla concessione di patrocini ed all'elargizione di liberalità, non sono previsti oneri o condotte particolari del beneficiario, essendo assente qualsiasi obbligo e qualsiasi impegno all'effettuazione di una controprestazione, qualificandosi l'erogazione come una donazione modale piuttosto che come un contratto a prestazioni corrispettive;

RITENUTO, pertanto, che, nella fattispecie, non si configuri, quale sponsorizzazione il sostegno delle attività poste in essere dalle associazioni culturali e del tempo libero in quanto dirette alla realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative a carattere culturale, ricreativo e turistico, di interesse generale, secondo le finalità indicate nello Statuto comunale nonché le regole per la concessione del patrocinio comunale;

CONSIDERATO che il contributo economico a favore delle associazioni culturali e del tempo libero, rientra tra le esclusioni del divieto stabilito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 che recita *"...a decorrere dal 1° gennaio 2013...(omissis)...gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali"*

e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.....";

RITENUTO di provvedere a concedere contributi, per organizzazione iniziative musicali sul territorio comunale, a:

- Corpo Bandistico Musicale-Banda Alpina di Sorisole, per € 500,00;
- Gruppo Mexcales, per € 250,00;

DATO ATTO che: tale forma di contribuzione verrà esposta, nell'importo considerato, nell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche;

Dato atto che la spesa viene prevista all'intervento 10510503/1 del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 16.06.2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7.12.2012 n. 213;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica-contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 ed attestazione di cui al successivo art. 151;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di determinare i contributi, a favore di:
 - Corpo Bandistico Musicale-Banda Alpina di Sorisole, per € 500,00;
 - Gruppo Mexcales, per € 250,00;
2. Imputare la spesa come sopraspecificato;
3. Di demandare all'Ufficio Ragioneria la predisposizione dei mandati di pagamento.

ATTESTARE la regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7.12.2012 n. 213.

Dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

FRAPLETTI LUCIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

TURCO DR. GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
- viene oggi trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Addì, 26 NOV. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANTO' DR. NUNZIO